

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 527/2003 del Consiglio, del 17 marzo 2003, che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati dall'Argentina che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999** 1
- Regolamento (CE) n. 528/2003 della Commissione, del 24 marzo 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 529/2003 della Commissione, del 24 marzo 2003, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1279/98, (CE) n. 1128/1999, (CE) n. 1247/1999 e (CE) n. 140/2003 per quanto riguarda alcuni contingenti tariffari di taluni prodotti del settore delle carni bovine originari della Romania** 5
- ★ **Direttiva 2003/21/CE della Commissione, del 24 marzo 2003, che modifica la direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità** 8
- ★ **Direttiva 2003/22/CE della Commissione, del 24 marzo 2003, che modifica taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità** 10

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2003/203/CE:

- ★ **Raccomandazione della Commissione, del 20 marzo 2003, relativa all'armonizzazione della fornitura dell'accesso R-LAN del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica nella Comunità** ⁽¹⁾ 12

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

2003/204/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 21 marzo 2003, che modifica la decisione 97/569/CE con riguardo all'inclusione di stabilimenti dell'Ungheria, della Slovenia e della Repubblica slovacca negli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 832]** 14

Banca centrale europea

2003/205/CE:

- * **Decisione della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/2003/4)** 16

2003/206/CE:

- * **Indirizzo della Banca centrale europea, del 20 marzo 2003, relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (BCE/2003/5)** 20

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 527/2003 DEL CONSIGLIO**del 17 marzo 2003**

che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati dall'Argentina che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 45, paragrafo 2,*Articolo 1*

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede all'articolo 45, paragrafo 1, la possibilità di adottare deroghe applicabili ai prodotti importati che sono stati sottoposti a pratiche enologiche non ammesse dalla normativa comunitaria.
- (2) I vini prodotti sul territorio dell'Argentina possono essere sottoposti ad acidificazione mediante aggiunta di acido malico. Tale pratica enologica non è ammessa dalla normativa comunitaria.
- (3) Tra la Comunità, rappresentata dalla Commissione, e l'Argentina sono in corso negoziati ai fini della conclusione di un accordo sugli scambi di vino. Tali negoziati riguardano in particolare le pratiche enologiche rispettative nonché la protezione delle indicazioni geografiche.
- (4) Per agevolare il buon svolgimento di tali negoziati, è opportuno stabilire, in via transitoria, una deroga che consenta l'aggiunta di acido malico ai vini prodotti sul territorio dell'Argentina e importati nella Comunità, fino all'entrata in vigore dell'accordo che scaturirà dai summenzionati negoziati, e comunque al massimo fino al 30 settembre 2003.
- (5) Poiché è già presente sul territorio comunitario vino argentino contenente acido malico, è opportuno estendere l'applicazione della deroga a tali vini,

1. In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, possono essere offerti o consegnati al consumo umano diretto all'interno della Comunità i prodotti dei codici NC 2204 10, 2204 21, 2204 29 e 2204 30 10, ottenuti da uve raccolte e vinificate sul territorio dell'Argentina, ai quali può essere stato aggiunto acido malico nel corso delle operazioni di elaborazione conformemente alle disposizioni regolamentari dell'Argentina.

Tuttavia, tale autorizzazione è valida soltanto fino all'entrata in vigore dell'accordo che scaturirà dai negoziati con l'Argentina volti alla conclusione di un accordo sugli scambi di vino aventi ad oggetto in particolare le pratiche enologiche e la protezione delle indicazioni geografiche, e comunque al massimo fino al 30 settembre 2003.

Essa ricomprende altresì i vini argentini, di cui al presente paragrafo, importati nella Comunità a partire dal 1° gennaio 2001.

2. Gli Stati membri non possono vietare l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di vini ottenuti da uve raccolte e vinificate sul territorio dell'Argentina, conformemente alle disposizioni vigenti in quel paese, per il fatto che vi possa essere stato aggiunto acido malico.

Articolo 2

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10).

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DRYS

REGOLAMENTO (CE) N. 528/2003 DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 marzo 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	85,9
	060	137,3
	204	47,8
	212	116,8
	624	101,8
	999	97,9
0707 00 05	052	128,2
	096	84,2
	204	76,4
	999	96,3
0709 10 00	220	190,1
	999	190,1
0709 90 70	052	98,4
	204	141,8
	999	120,1
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	65,4
	204	48,2
	212	50,2
	220	43,1
	600	62,0
	624	63,6
	999	55,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	99,6
	400	99,5
	404	76,6
	508	75,6
	512	77,4
	524	70,3
	528	84,7
	720	82,5
	728	96,2
	999	84,7
	0808 20 50	388
512		62,6
528		63,3
720		43,5
999		59,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 529/2003 DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 2003**

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1279/98, (CE) n. 1128/1999, (CE) n. 1247/1999 e (CE) n. 140/2003 per quanto riguarda alcuni contingenti tariffari di taluni prodotti del settore delle carni bovine originari della Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo approvato con decisione 2003/18/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ⁽³⁾, ha previsto nuove concessioni per l'importazione di alcuni prodotti del settore delle carni bovine nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal suddetto accordo. Esse si applicano a decorrere dal 1° aprile 2003.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dai regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000, (CE) n. 2851/2000 e (CE) n. 1408/2002 per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1634/2002 ⁽⁵⁾, il regolamento (CE) n. 1128/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, recante modalità d'applicazione di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 kg, originari di alcuni paesi terzi ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1634/2002, il regolamento (CE) n. 1247/1999 della Commissione, del 16 giugno 1999, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1634/2002 e il regolamento (CE) n. 140/2003 della

Commissione, del 27 gennaio 2003, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di gennaio 2003 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania ⁽⁸⁾, devono essere modificati conseguentemente, con effetto a decorrere dal 1° aprile 2003.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1279/98 è modificato come segue:

- 1) il titolo è sostituito dal titolo seguente:

«Regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dai regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2851/2000 e (CE) n. 1408/2002 del Consiglio e dalla decisione 2003/18/CE del Consiglio per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Romania.»;

- 2) all'articolo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Ogni importazione nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento, effettuata nell'ambito dei contingenti istituiti dai regolamenti (CE) n. 2290/2000 (*), (CE) n. 2433/2000 (**), (CE) n. 2434/2000 (***), (CE) n. 2851/2000 (****) e (CE) n. 1408/2002 (*****), del Consiglio e dalla decisione 2003/18/CE (*****), del Consiglio, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

(*) GU L 262 del 17.10.2000, pag. 1.

(**) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 1.

(***) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 9.

(****) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 7.

(*****), GU L 205 del 2.8.2002, pag. 9.

(*****), GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18.»;

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 247 del 14.9.2002, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU L 135 del 29.5.1999, pag. 50.

⁽⁷⁾ GU L 150 del 17.6.1999, pag. 18.

⁽⁸⁾ GU L 23 del 28.1.2003, pag. 6.

3) l'articolo 3 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è modificato come segue:

i) alla lettera c), il secondo comma è soppresso;

ii) è aggiunto il secondo comma seguente:

«Per gruppo di prodotti ai sensi della lettera c) si intende:

— i prodotti dei codici NC 0201 e 0202 originari di uno dei paesi indicati all'allegato I, oppure

— i prodotti dei codici NC 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 10, 0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 59 e 0210 99 90 originari dell'Ungheria, oppure

— i prodotti dei codici NC 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 e 0210 99 51 originari della Romania, oppure

— i prodotti del codice NC 1602 50 originari della Polonia, oppure

— i prodotti del codice NC 1602 50 originari della Romania.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1445/95, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 16, uno dei seguenti gruppi di codici NC:

— 0201, 0202,

— 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 10, 0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 59, 0210 99 90,

— 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20, 0210 99 51,

— 1602 50.»;

4) l'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1128/1999, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2003.

«2. Per la quantità indicata al paragrafo 1, l'aliquota del dazio doganale è ridotta:

— dell'80 % per gli animali originari della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania,

— del 90 % per gli animali originari della Polonia, dell'Ungheria e della Romania.»

Articolo 3

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1247/1999, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Per la quantità indicata al paragrafo 1, l'aliquota del dazio doganale è ridotta:

— dell'80 % per gli animali originari della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania,

— del 90 % per gli animali originari della Polonia, dell'Ungheria e della Romania.»

Articolo 4

All'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 140/2003, è aggiunta la seguente lettera e):

«e) 50 t di prodotti del settore delle carni bovine dei codici NC 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 e 0210 99 51 originari della Romania.»

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Concessioni applicabili alle importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari di alcuni paesi

(NPF = dazio applicabile alla nazione più favorita)

Prodotti originari di	Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi applicabili (% della npf)	Quantitativi annuali dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (tonnellate)	Quantitativi annuali dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (tonnellate)	Incremento annuale a partire dall'1.7.2004 (tonnellate)
Ungheria	09.4707	0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	Esenzione	13 655	15 020	1 365
	09.4774	0206 10 95	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche o refrigerate, pezzi detti "onglet" e "hampes"	Esenzione	1 000	1 100	100
		0206 29 91	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelati, in forma diversa, pezzi detti "onglets" e "hampes"				
		0210 20 10 0210 20 90	Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate				
		0210 99 51	Pezzi detti "hampes" e "onglets" di animali della specie bovina				
		0210 99 59	Altre frattaglie di animali della specie bovina				
		0210 99 90	Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie				
Polonia	09.4824	0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	Esenzione	19 200	20 800	1 600
		1602 50	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: — di animali della specie bovina ⁽¹⁾				
Repubblica ceca	09.4623	0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	20	3 500	3 500	0
Slovacchia	09.4624	0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	20	3 500	3 500	0
Romania	09.4753	0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	Esenzione	3 500	4 000	0
	09.4765	0206 10 95	Pezzi detti "onglets" e "hampes" della specie bovina, freschi o refrigerati	Esenzione	50	100	0
		0206 29 91	Pezzi detti "onglets" e "hampes" della specie bovina, congelati				
		0210 20	Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate				
		0210 99 51	Pezzi detti "onglets" e "hampes" di animali della specie bovina				
09.4768	1602 50	Preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di animali della specie bovina	Esenzione	250	500	0	
Bulgaria	09.4651	0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	20	250	250	0

⁽¹⁾ Coefficiente di conversione in carni fresche = 2,14.»

DIRETTIVA 2003/21/CE DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 2003

che modifica la direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/89/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma,

viste le richieste inoltrate da Irlanda, Italia, Austria, Portogallo, Svezia e Regno Unito,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/29/CE ⁽⁴⁾, alcune aree del Portogallo sono riconosciute zone protette nei confronti del *Gonipterus scutellatus* Gyll.
- (2) Da informazioni fornite dal Portogallo sulla base di indagini aggiornate, risulta necessario modificare la zona protetta nei confronti del *Gonipterus scutellatus* Gyll. limitandola alle isole Azzorre.
- (3) Da informazioni fornite dall'Irlanda sulla base di indagini, non si riscontra la presenza della *Liriomyza bryoniae* (Kaltenbach) nel territorio di questo Stato.
- (4) Da informazioni fornite dal Regno Unito sulla base di indagini, non si riscontra la presenza della *Liriomyza bryoniae* (Kaltenbach) nel territorio dell'Irlanda del Nord.
- (5) Ai sensi della direttiva 2001/32/CE, l'Irlanda, nonché alcune zone in Italia e in Austria, sono provvisoriamente riconosciute zone protette nei confronti dell'*Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. fino al 31 marzo 2003.
- (6) Da informazioni fornite dall'Austria, dall'Irlanda e dall'Italia, si evince la necessità di protrarre eccezionalmente il riconoscimento provvisorio delle zone protette di tali paesi nei confronti dell'*Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. al fine di consentire ai rispettivi organismi ufficiali responsabili di completare le informazioni sulla diffusione di questo organismo nocivo e di portare a termine lo sforzo di eradicazione dell'organismo stesso nelle zone interessate.

- (7) Da informazioni fornite dall'Italia, risulta che alcune zone della regione Veneto non sono più da considerarsi zone protette nei confronti dell'*Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al., essendosi questo organismo nocivo ivi radicato.
- (8) Ai sensi della direttiva 2001/32/CE, la Svezia è provvisoriamente riconosciuta zona protetta nei confronti del Beet necrotic yellow vein virus fino al 31 marzo 2003.
- (9) Da informazioni fornite dalla Svezia, si evince che alcune zone della contea di Skåne non debbano più essere riconosciute zone protette nei confronti del Beet necrotic yellow vein virus, essendosi questo organismo nocivo ivi radicato. È altresì opportuno che il riconoscimento provvisorio di questa zona protetta per il resto della Svezia venga protratto eccezionalmente al fine di consentire agli organismi ufficiali svedesi responsabili di completare le informazioni sulla diffusione del Beet necrotic yellow vein virus e di portare a termine lo sforzo di eradicazione di questo organismo nocivo nelle altre zone interessate.
- (10) La direttiva 2001/32/CE deve pertanto essere conformemente modificata.
- (11) Le misure previste dalla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2001/32/CE è modificata nel modo seguente:

1) l'articolo 1 è modificato come segue:

a) il secondo comma viene sostituito dal seguente testo:

«Nel caso di cui alla lettera b), punto 2, per l'Irlanda, per l'Italia (Puglia; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Lombardia; Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Bolzano; Veneto ad eccezione di: in provincia di Rovigo, i comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusina, Pincara, Sienta, Gaiba, Salara; in provincia di Padova, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; in provincia di Verona, i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), e per

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 355 del 30.12.2002, pag. 45.

⁽³⁾ GU L 127 del 9.5.2001, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU L 77 del 20.3.2002, pag. 26.

l'Austria [Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tirol (distretto amministrativo di Lienz), Steiermark, Wien], le zone succitate sono riconosciute fino al 31 marzo 2004.»;

b) al terzo comma, la data «31 marzo 2003» è sostituita da «31 marzo 2004»;

2) l'allegato è modificato conformemente a quanto disposto nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 marzo 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano dette disposizioni a partire dal 1° aprile 2003.

Quando vengono adottate dagli Stati membri, tali disposizioni contengono un riferimento alla presente direttiva e sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di detto riferimento sono determinate dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato della direttiva 2001/32/CE è modificato come segue:

1) alla lettera a):

i) al punto 7, il testo della colonna di destra è sostituito dal testo seguente:

«Portogallo (Azzorre);»

ii) dopo il punto 13, è inserito il punto 14 qui di seguito:

«14. *Liriomyza bryoniae*
(Kaltenbach)

| Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord)»

2) alla lettera b), punto 2, il testo nella colonna di destra è sostituito dal testo seguente:

«Spagna, Francia (Corsica), Irlanda, Italia (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Trento e Bolzano; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: ad eccezione di: in provincia di Rovigo, i comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertino, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusina, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; in provincia di Padova, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; in provincia di Verona, i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), e per l'Austria [Burgenland, Carinzia, Niederösterreich, Tirol (distretto amministrativo di Lienz), Steiermark, Wien], Portogallo, Finlandia, Regno Unito (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica).»;

3) alla lettera d), punto 1, il testo della colonna di destra è sostituito dal testo seguente:

«Danimarca, Francia (Bretagna), Irlanda, Portogallo (Azzorre), Finlandia, Svezia (ad eccezione dei distretti amministrativi di Bromölla, Hässleholm, Kristianstad e Östra Göinge nella contea di Skåne), Regno Unito (Irlanda del Nord).»

DIRETTIVA 2003/22/CE DELLA COMMISSIONE**del 24 marzo 2003****che modifica taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/89/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Da informazioni fornite dalla Svezia sulla base di indagini aggiornate risulta che alcune zone della contea di Skåne non sono più da riconoscere come zone protette nei confronti del virus del giallume della barbabietola poiché sembra che questo organismo nocivo sia endemico in queste zone.
- (2) Da informazioni fornite dall'Italia sulla base di indagini aggiornate risulta che alcune zone della regione Veneto non sono più da riconoscere come zone protette nei confronti dell'*Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. poiché sembra che questi organismi nocivi siano endemici in queste zone.
- (3) Le modifiche sono conformi alle richieste avanzate dall'Italia e dalla Svezia.
- (4) Occorre modificare le disposizioni vigenti nei confronti di *Tilletia indica* Mitra al fine di tener conto delle informazioni aggiornate sulla presenza di tale organismo nocivo in Sudafrica.
- (5) È pertanto opportuno modificare in tal senso i pertinenti allegati della direttiva 2000/29/CE.
- (6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE sono modificati come indicato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 31 marzo 2003, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicheranno queste disposizioni a partire dal 1° aprile 2003.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 355 del 30.12.2002, pag. 45.

ALLEGATO

Gli allegati della direttiva 2000/29/CE sono modificati come segue:

- 1) nell'allegato I, parte B, alla lettera b), punto 1, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
«DK, F (Bretagna), IRL, P (Azzorre), FIN, S (ad eccezione delle zone dei distretti amministrativi di Bromölla, Hässleholm, Kristianstad e Östra Göinge nella contea di Skåne), UK (Irlanda del Nord);»
- 2) nell'allegato II, parte B, alla lettera b), punto 2, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
«E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: ad eccezione, nella provincia di Rovigo, dei comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; ad eccezione, nella provincia di Padova, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; ad eccezione, nella provincia di Verona, dei comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), nonché A [Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna], P, FIN, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e isole Normanne);»
- 3) nell'allegato III, parte B, al punto 1, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
«E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: ad eccezione, nella provincia di Rovigo, dei comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; ad eccezione, nella provincia di Padova, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; ad eccezione, nella provincia di Verona, dei comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari) nonché A [Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna], P, FIN, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e isole Normanne);»
- 4) nell'allegato IV, parte B, ai punti 20.1, 20.2, 22, 23, 25, 26, 27.1, 27.2 e 30, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
«DK, F (Bretagna), IRL, P (Azzorre), FIN, S (ad eccezione delle zone dei distretti amministrativi di Bromölla, Hässleholm, Kristianstad e Östra Göinge nella contea di Skåne), UK (Irlanda del Nord);»
- 5) nell'allegato IV, parte B, al punto 21:
 - a) il testo della colonna centrale alla lettera a) è sostituito dal seguente:
 - «a) le piante hanno origine nelle zone protette di E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: ad eccezione, nella provincia di Rovigo, dei comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; ad eccezione, nella provincia di Padova, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; ad eccezione, nella provincia di Verona, dei comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), nonché A [Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna], P, FIN, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e isole Normanne);»
 - b) il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
«E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: ad eccezione, nella provincia di Rovigo, dei comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; ad eccezione, nella provincia di Padova, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; ad eccezione, nella provincia di Verona, dei comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), nonché A [Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna], P, FIN, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e isole Normanne);»
- 6) nell'allegato V, parte B, alla lettera I, punti 1 e 8, nel testo viene inserito «, Sudafrica» dopo «Pakistan».

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2003

relativa all'armonizzazione della fornitura dell'accesso R-LAN del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica nella Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/203/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)⁽¹⁾, (di seguito denominata «direttiva quadro»), in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha invitato ad incentivare le piattaforme multiple di accesso a banda larga per i servizi della Società dell'informazione, sottolineando la necessità di completare il mercato interno dei servizi di comunicazione elettronica.
- (2) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva quadro, il comitato per le comunicazioni ha espresso un parere favorevole il 24 gennaio 2003.
- (3) Poiché si deve utilizzare il sistema di autorizzazione meno oneroso possibile per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)⁽²⁾ (di seguito denominata «direttiva autorizzazioni»), la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica può, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, o i diritti di uso di cui all'articolo 5 della direttiva medesima, essere assoggettata soltanto ad un'autorizzazione generale.

- (4) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva autorizzazioni, ogniqualvolta sia possibile e soprattutto qualora il rischio di interferenze dannose sia trascurabile, gli Stati membri si astengono dal subordinare l'uso delle frequenze radio alla concessione di diritti d'uso individuali. Inoltre, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4 della direttiva 2002/77/CE della Commissione⁽³⁾, gli Stati membri non emanano o mantengono misure che limitano il numero di imprese autorizzate a fornire servizi o ad utilizzare radiofrequenze a meno che non si tratti di misure improntate a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione.

- (5) Ai sensi degli obiettivi generali e dei principi dell'attività di regolamentazione definiti all'articolo 8 della direttiva quadro, le autorità nazionali di regolamentazione adottano tutte le misure ragionevolmente possibili per promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, promuovendo l'innovazione, incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze. Le autorità nazionali di regolamentazione devono inoltre eliminare gli ostacoli che si frappongono alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione elettronica a livello europeo.

- (6) Le reti locali per la trasmissione dati con tecnica a dispersione di spettro (Radio Local Area Network — R-LAN) rappresentano uno strumento innovativo per fornire un accesso a banda larga e senza filo a Internet e alle reti Intranet aziendali non solo in locali privati ma anche in aree aperte al pubblico quali aeroporti, stazioni ferroviarie e centri commerciali.

⁽¹⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

⁽³⁾ Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21).

- (7) Nella maggior parte degli Stati membri l'accesso R-LAN del pubblico alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica, su base commerciale e non, è già autorizzato. Vista l'importanza delle R-LAN come piattaforma alternativa di accesso a banda larga ai servizi della Società dell'informazione, è ora auspicabile promuovere un approccio armonizzato per fornire tale accesso R-LAN al pubblico in tutta la Comunità. Occorre operare una distinzione tra fornitura di servizi ed uso dello spettro radio. L'offerta commerciale di accesso R-LAN alle reti e ai servizi pubblici di comunicazioni elettroniche deve essere autorizzata secondo le modalità meno onerose, ossia, nella misura del possibile, senza condizioni specifiche per il settore.
- (8) I sistemi R-LAN possono utilizzare la banda di frequenze 2400,0-2483,5 MHz (di seguito denominata «banda 2,4 GHz») o le bande di frequenze 5150-5350 MHz e 5470-5725 MHz (di seguito denominata «bande 5 GHz»). Attualmente parti di tali bande potrebbero non essere interamente disponibili per le R-LAN in taluni Stati membri. Potrebbe pertanto essere necessario procedere ad un'ulteriore armonizzazione di tali bande di frequenza nell'ambito della decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) ⁽¹⁾.
- (9) Il rischio di interferenze tra i diversi utilizzatori della banda 2,4 GHz e tra i sistemi R-LAN coesistenti è accettato dalle parti interessate e, a condizione che gli utenti delle R-LAN non creino interferenze dannose ad eventuali utilizzatori protetti nelle stesse bande di frequenza, l'uso delle bande 2,4 GHz e 5 GHz non deve essere soggetto a diritti individuali né, nella misura del possibile, a condizioni di autorizzazione generale diverse da quelle stabilite al punto 17 dell'allegato della direttiva autorizzazioni. L'apertura della banda 5 GHz ai servizi di accesso R-LAN del pubblico dovrebbe inoltre ridurre la pressione sulla banda 2,4 GHz.
- (10) Per ridurre al minimo il rischio di interferenze dannose, è possibile imporre condizioni di autorizzazione generale se giustificato ed effettuato in maniera proporzionata. Tali autorizzazioni generali possono contenere requisiti pertinenti, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità ⁽²⁾ (direttiva R&TTE). La loro armonizzazione potrà essere realizzata ai sensi della decisione spettro radio e della direttiva R&TTE.
- (11) Conformemente alle norme comunitarie sulla concorrenza, l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva quadro introduce il principio della regolamentazione tecnologi-

camente neutrale. Non devono pertanto esistere discriminazioni tra i vari sistemi R-LAN e le altre tecnologie che danno accesso alle reti e ai servizi di comunicazione.

- (12) Le condizioni di accesso alla proprietà pubblica e privata da parte dei fornitori di servizi di accesso R-LAN del pubblico sono subordinate alle norme in materia di concorrenza stabilite dal trattato e, ove pertinente, alle disposizioni della direttiva quadro.
- (13) Attualmente gli aspetti della sicurezza e della riservatezza sono disciplinati dagli articoli 4 e 5 della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni ⁽³⁾. A seguito della prossima abrogazione della direttiva in questione, a partire dal 1° novembre 2003 tali disposizioni saranno sostituite dagli articoli 4 e 5 della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche ⁽⁴⁾.

RACCOMANDA:

1. Nell'applicare le misure necessarie per conformarsi alle direttive 2002/20/CE e 2002/21/CE, gli Stati membri devono autorizzare l'offerta di accesso R-LAN del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica nelle bande di frequenze 2,4 GHz e 5 GHz disponibili, possibilmente senza imporre condizioni specifiche per il settore e in ogni caso soltanto mediante un'autorizzazione generale.
2. Gli Stati membri non devono subordinare l'uso delle bande di frequenza 2,4 GHz o 5 GHz disponibili per il funzionamento dei sistemi R-LAN ad alcun diritto individuale.
3. Gli Stati membri non devono limitare la scelta delle apparecchiature R-LAN utilizzate dai fornitori di servizi, sempreché queste rispondano ai requisiti della direttiva 1999/5/CE.
4. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai requisiti degli articoli 4 e 5 della direttiva 97/66/CE e alle equivalenti disposizioni della direttiva 2002/58/CE, che disciplinano gli aspetti legati alla sicurezza e alla riservatezza delle reti e dei servizi.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2003

che modifica la decisione 97/569/CE con riguardo all'inclusione di stabilimenti dell'Ungheria, della Slovenia e della Repubblica slovacca negli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne

[notificata con il numero C(2003) 832]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/204/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/4/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafi 1 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) Gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne sono stati fissati dalla decisione 97/569/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/671/CE ⁽⁴⁾.
- (2) L'Ungheria, la Slovenia e la Repubblica slovacca hanno trasmesso una serie di elenchi di stabilimenti che producono prodotti a base di carni di selvaggina la cui conformità con le disposizioni comunitarie è certificata dalle autorità competenti.
- (3) Tali stabilimenti vanno inseriti negli elenchi fissati dalla decisione 97/569/CE.
- (4) Non essendo state ancora effettuate le ispezioni in loco, le importazioni da tali stabilimenti non possono beneficiare dei controlli fisici ridotti, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, della decisione 95/408/CE.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 97/569/CE.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 97/569/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° aprile 2003.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 2 del 5.1.2001, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 234 del 26.8.1997, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 228 del 24.8.2002, pag. 25.

ALLEGATO

L'allegato I è modificato nel modo seguente:

- 1) Nella parte relativa all'Ungheria è inserito il seguente testo, rispettando il riferimento nazionale:

«País: Hungría — Land: Ungarn — Land: Ungarn — Χώρα: Ουγγαρία — Country: Hungary — Pays: Hongrie — Paese: Ungheria — Land: Hongarije — País: Hungria — Maa: Unkari — Land: Ungern

1	2	3	4	5
HU 50	Mavad-Vecsés Vadfeldolgozó Kft	Vecsés	Pest megye	WMP
HU 68	Öreglaki Vadfeldolgozó Kft	Öreglak	Somogy megye	WMP

WMP prodotti a base di carni di selvaggina.»

- 2) Nella parte relativa alla Slovenia è inserito il seguente testo, rispettando il riferimento nazionale:

«País: Eslovenia — Land: Slovenien — Land: Slowenien — Χώρα: Σλοβενία — Country: Slovenia — Pays: Slovénie — Paese: Slovenia — Land: Slovenië — País: Eslovénia — Maa: Slovenia — Land: Slovenien

1	2	3	4	5
31	MIP d.d. Salame Tolmin	Tolmin		WMP, 1
747	Droga Izola	Izola		WMP, 1

WMP prodotti a base di carni di selvaggina.

- 1 Le carni di suini selvatici devono essere sottoposte almeno al trattamento minimo, conformemente alla decisione 97/222/CE relativamente alla Slovenia.»

- 3) Nella parte relativa alla Repubblica slovacca è inserito il seguente testo, rispettando il riferimento nazionale:

«País: República Eslovaca — Land: Slovakiet — Land: Slowakische Republik — Χώρα: Σλοβακική Δημοκρατία — Country: Slovak Republic — Pays: Slovaquie — Paese: Repubblica Slovacca — Land: Slowakije — País: República Eslovaca — Maa: Slovakian Tasavalta — Land: Slovakien

1	2	3	4	5
SK 77	Fons Slovakia spol. s.r.o.	Nové Mesto nad Váhom	Trenčín	WMP, 1

WMP prodotti a base di carni di selvaggina.

- 1 Le carni di suini selvatici devono essere sottoposte almeno al trattamento minimo, conformemente alla decisione 97/222/CE relativamente alla Repubblica slovacca.»

BANCA CENTRALE EUROPEA

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 20 marzo 2003

relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro

(BCE/2003/4)

(2003/205/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 106, paragrafo 1, e l'articolo 16 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 106, paragrafo 1, del trattato e l'articolo 16 dello statuto prevedono che la Banca centrale europea (BCE) abbia il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunità. Tali articoli prevedono, inoltre, che la BCE e le banche centrali nazionali possano emettere banconote. Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro⁽¹⁾, la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti (in seguito denominate «BCN»), immettono in circolazione banconote in euro.
- (2) L'Istituto monetario europeo (IME) ha eseguito lavori preparatori per la produzione e l'emissione delle banconote in euro e, in particolare, con riguardo ai disegni delle banconote in euro, ciò ha facilitato il riconoscimento e l'assuefazione ai tagli e alle specifiche delle nuove banconote in euro da parte degli utilizzatori tenendo conto delle specifiche esigenze visive e tecniche delle associazioni europee di utilizzatori di banconote.
- (3) In qualità di successore dell'IME, la BCE è titolare del diritto d'autore sui disegni delle banconote in euro in origine detenuto dall'IME. La BCE e le BCN, agenti per conto della BCE, possono far valere tale diritto relativamente alle riproduzioni emesse o distribuite in violazione dello stesso, quali, inter alia, quelle riproduzioni che possano influenzare negativamente la reputazione delle banconote in euro.
- (4) Il diritto della BCE e delle BCN di emettere banconote in euro comprende altresì la competenza ad adottare tutte le misure legali necessarie a proteggere l'integrità delle banconote in euro quale mezzo di pagamento. La BCE dovrebbe adottare misure atte a fornire un livello minimo di protezione in tutti gli Stati membri partecipanti al fine di assicurare che la generalità del pubblico

sia in grado di distinguere le banconote in euro originali da quelle riprodotte. È necessario, quindi, stabilire regole comuni ai sensi delle quali consentire la riproduzione delle banconote in euro.

- (5) Le disposizioni della presente decisione non dovrebbero recare pregiudizio all'applicazione della normativa penale, in particolare, in materia di contraffazione.
- (6) Le riproduzioni di banconote in euro in formato elettronico dovrebbero essere considerate lecite solo in quanto il produttore adotti misure tecniche appropriate per scoraggiare le stampe, laddove tali stampe siano confondibili da parte della generalità del pubblico con le banconote in euro originali.
- (7) La competenza ad adottare misure volte a proteggere l'integrità delle banconote in euro quale mezzo di pagamento comprende altresì quella ad adottare un regime comune ai sensi della quale le BCN siano disposte a sostituire le banconote in euro mutilate o danneggiate. Conformemente a tale regime sono individuate determinate categorie di banconote in euro che dovrebbero essere trattenute dalle BCN al momento della presentazione ad esse per la sostituzione.
- (8) La parte di banconota in euro originale da presentarsi perché possa essere considerata idonea alla sostituzione è soggetta a requisiti minimi di misura. Queste misure dovrebbero essere espresse quale percentuale della superficie della banconota in euro originale prima della mutilazione o del danneggiamento, ciò al fine di prevenire distorsioni di misurazione, per esempio in situazioni in cui la banconota in euro fosse mutilata o danneggiata a causa di restringimento.
- (9) Al fine di incoraggiare tutti i soggetti che maneggiano banconote professionalmente ad utilizzare gli strumenti antifurto in maniera appropriata, è opportuno che, al momento della richiesta alle BCN di sostituzione delle banconote in euro mutilate o danneggiate dall'uso di strumenti antifurto, le BCN applichino una commissione a carico dei predetti soggetti a compensazione dell'analisi dalle stesse eseguita relativamente alla sostituzione delle suddette banconote in euro.

⁽¹⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

- (10) Tale commissione non deve essere applicata qualora la mutilazione o il danneggiamento siano la conseguenza di rapina o furto, tentati o consumati, al fine di evitare commissioni di importo non significativo, essa si applica solo allorché un numero minimo di banconote in euro mutilate o danneggiate sia presentato per la sostituzione.
- (11) Le banconote in euro, mutilate o danneggiate in blocco a causa dell'utilizzo di dispositivi antifurto, dovrebbero essere presentate per la sostituzione in gruppi composti da un numero di banconote non inferiore a un determinato numero minimo di banconote.
- (12) Il diritto esclusivo della BCE di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno della Comunità include altresì il diritto di ritirare le banconote in euro e di stabilire un regime comune in base al quale la BCE e le BCN possano effettuare tale ritiro.
- (13) Per ragioni di chiarezza e certezza del diritto, è opportuno consolidare la decisione BCE/2001/7, del 30 agosto 2001, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro ⁽¹⁾, modificata dalla decisione BCE/2001/14 ⁽²⁾ e rendere più trasparenti i compiti della BCE e delle BCN per quanto concerne le regole relative alla riproduzione, alla sostituzione e al ritiro delle banconote in euro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Tagli e specifiche

1. La prima serie di banconote in euro comprende sette tagli con valori compresi tra 5 euro e 500 euro, raffiguranti il tema «Epoche e stili in Europa», con le seguenti caratteristiche essenziali.

Valore nominale (EUR)	Dimensioni	Colore dominante	Disegno
5	120 × 62 mm	Grigio	Classico
10	127 × 67 mm	Rosso	Romanico
20	133 × 72 mm	Blu	Gotico
50	140 × 77 mm	Arancione	Rinascimentale
100	147 × 82 mm	Verde	Barocco e rococò
200	153 × 82 mm	Giallo-marrone	Architettura del ferro e del vetro
500	160 × 82 mm	Viola	Architettura moderna del XX secolo

2. I sette tagli della serie di banconote in euro recano la rappresentazione di portali e finestre sul fronte (recto) e di ponti sul retro (verso). Tutti i tagli sono caratteristici dei diversi

⁽¹⁾ GU L 233 del 31.8.2001, pag. 55.

⁽²⁾ GU L 5 del 9.1.2002, pag. 26.

periodi dell'arte europea sopra indicati. Tra gli elementi del disegno figurano: il simbolo dell'Unione europea; il nome della valuta negli alfabeti latino e greco; l'acronimo della BCE nelle diverse lingue ufficiali; il simbolo © a indicare che il diritto d'autore appartiene alla BCE; la firma del presidente della BCE.

Articolo 2

Regole sulla riproduzione delle banconote in euro

1. Per «riproduzione» si intende qualsiasi immagine tangibile o intangibile che utilizza tutta o parte della banconota in euro come specificato nell'articolo 1, ovvero parti dei singoli elementi figurativi, quali, inter alia, colore, dimensioni e uso di lettere o simboli, la cui immagine possa somigliare o dare l'impressione generale di una banconota in euro, indipendentemente da:

- la dimensione dell'immagine; o
- il materiale (o i materiali) ovvero la tecnica (o le tecniche) usate per produrla; o
- se siano stati aggiunti o meno all'immagine elementi o illustrazioni non provenienti da banconote; o
- se il disegno della banconota in euro, comprese lettere o simboli, sia stato alterato o meno.

2. Le riproduzioni che la generalità del pubblico possa confondere per banconote in euro originali sono considerate illecite.

3. Le riproduzioni conformi ai seguenti criteri sono considerate lecite in quanto non sussiste il pericolo di confusione da parte della generalità del pubblico con banconote in euro originali:

- riproduzioni su un solo lato di una banconota in euro, come descritta nell'articolo 1, a condizione che le dimensioni delle stesse siano pari almeno al 125 % ovvero al massimo al 75 %, sia in lunghezza che in larghezza, rispetto alle dimensioni della banconota in euro corrispondente, come descritta nell'articolo 1; o
- riproduzioni su entrambi i lati di una banconota in euro, come descritta nell'articolo 1, a condizione che le dimensioni delle stesse siano pari almeno al 200 % ovvero al massimo al 50 %, sia in lunghezza che in larghezza, rispetto alle dimensioni della banconota in euro corrispondente, come descritta nell'articolo 1; o
- riproduzioni di singoli elementi figurativi di una banconota in euro come descritta nell'articolo 1, a condizione che tali elementi figurativi non siano raffigurati su uno sfondo rassomigliante a quello di una banconota; o
- riproduzioni su un solo lato raffiguranti una parte del fronte o del retro di una banconota in euro a condizione che tale parte sia inferiore ad un terzo dell'originale del fronte o del retro della banconota in euro così come descritta nell'articolo 1; o

- e) riproduzioni in materiale nettamente diverso dalla carta, che si differenzi in maniera evidente dal materiale usato per le banconote; o
- f) riproduzioni non tangibili disponibili in formato elettronico su siti web, ovvero tramite strumenti di comunicazione via cavo o senza filo, ovvero tramite qualsiasi altro mezzo che permetta al pubblico di accedere a tali riproduzioni intangibili in luoghi e momenti individualmente prescelti dai singoli, a condizione che:
- la parola SPECIMEN sia stampata diagonalmente sulla riproduzione nel carattere Arial o in un analogo carattere; la lunghezza della parola SPECIMEN sia pari almeno al 75 % della lunghezza della riproduzione e l'altezza sia almeno pari al 15 % dell'ampiezza della riproduzione, e tale parola sia in un colore non trasparente (opaco), contrastante con il colore dominante della rispettiva banconota in euro come descritta nell'articolo 1; e
 - la risoluzione della riproduzione elettronica nella sua dimensione originale non ecceda i 72 dpi.

4. La BCE e le BCN, su ricevimento di una richiesta scritta, devono confermare che sono lecite anche riproduzioni non in linea con i criteri di cui al paragrafo 3, in quanto non siano confondibili da parte della generalità del pubblico con le banconote in euro originali come descritte nell'articolo 1. In caso una riproduzione venga prodotta nel territorio di un solo Stato membro partecipante, le richieste di cui sopra saranno indirizzate alla BCN di tale Stato membro. In ogni altro caso, tali richieste devono essere indirizzate alla BCE.

5. Le regole sulla riproduzione delle banconote in euro si applicano altresì alle banconote in euro ritirate o che abbiano perso il loro corso legale ai sensi della presente decisione.

Articolo 3

Sostituzione di banconote mutilate o danneggiate

1. Le BCN, su richiesta e alle condizioni stabilite nel paragrafo 2, sostituiscono le banconote in euro originali aventi corso legale mutilate o danneggiate nei seguenti casi:

- a) qualora sia presentato più del 50 % della banconota in euro;
- b) qualora sia presentato il 50 % o meno della banconota in euro, qualora il richiedente possa dimostrare che le parti mancanti sono andate distrutte.

2. In aggiunta a quanto stabilito al paragrafo 1, la sostituzione delle banconote in euro aventi corso legale danneggiate o mutilate deve avvenire conformemente alle seguenti ulteriori condizioni:

- a) in caso di dubbio circa la titolarità del richiedente relativamente alle banconote, ovvero circa l'autenticità delle banconote stesse: il richiedente deve fornire la propria identificazione;
- b) in caso siano presentate banconote macchiate di inchiostro, contaminate o impregnate: è necessario che venga fornita una spiegazione scritta circa il tipo di macchia, di contaminazione o di impregnazione;

- c) qualora le banconote in euro siano state scolorite dall'attivazione di dispositivi antifurto e siano presentate da soggetti che maneggiano professionalmente le banconote in euro quali indicati all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione⁽¹⁾: è necessario che venga fornita, da parte dei soggetti che maneggiano professionalmente le banconote in euro, una dichiarazione scritta sulla causa e sulla natura dell'annullamento;
- d) qualora le banconote in euro siano state mutilate o danneggiate in blocco a causa dell'utilizzo di dispositivi antifurto: le banconote in questione devono essere presentate in raggruppamenti di 100 banconote, a condizione che l'ammontare di banconote presentate sia sufficiente a formare tali raggruppamenti.

3. Senza pregiudizio a quanto sopra:

- a) nei casi in cui le BCN abbiano la certezza o motivo sufficiente di ritenere che le banconote in euro siano state intenzionalmente mutilate o danneggiate, le BCN stesse rifiutano la sostituzione e le trattengono al fine di evitare il loro rientro in circolazione o che il richiedente le presenti per la sostituzione ad altra BCN. Tuttavia, le BCN sostituiscono le banconote in euro mutilate o danneggiate se hanno la certezza o motivo sufficiente di ritenere che i richiedenti siano in buona fede, ovvero se i richiedenti stessi possano provare di essere in buona fede. Le banconote in euro che riportino un grado di mutilazione o danneggiamento modesto, perché recano ad esempio annotazioni, numeri o brevi frasi, non saranno in linea di principio considerate intenzionalmente mutilate o danneggiate; e
- b) nei casi in cui le BCN abbiano la certezza o motivo sufficiente di ritenere che sia stato commesso un reato, queste rifiutano la sostituzione delle banconote in euro mutilate o danneggiate e le trattengono, a fronte di apposita ricevuta, al fine di presentarle quale prova alle autorità competenti per dare inizio o contribuire a un'indagine penale già in corso. Salvo che le autorità competenti decidano altrimenti, le banconote in euro sono restituite al richiedente al termine dell'indagine e pertanto sono da considerarsi idonee alla sostituzione.

Articolo 4

Imposizione di una commissione per la sostituzione di banconote mutilate o danneggiate

1. Le BCN impongono il pagamento di una commissione in capo ai soggetti che maneggiano professionalmente le banconote quando questi facciano richiesta alle BCN, ai sensi dell'articolo 3, di sostituire banconote in euro aventi corso legale mutilate o danneggiate dall'uso di dispositivi antifurto.

2. La commissione ammonta a 10 cent di euro per banconota in euro mutilata o danneggiata.

3. La commissione è imposta solo nel caso in cui vengano sostituite almeno 100 banconote in euro. La commissione è imposta su tutte le banconote in euro sostituite.

⁽¹⁾ GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.

4. Non viene imposto il pagamento di alcuna commissione nell'ipotesi di banconote in euro mutilate o danneggiate in connessione a reati di rapina o furto, tentati o consumati.

Articolo 5

Ritiro delle banconote in euro

Il ritiro dalla circolazione di un tipo o di una serie di banconote in euro è regolato mediante decisione del Consiglio direttivo, pubblicata per informazione generale nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e in altri mezzi di comunicazione. Tale decisione verte, come minimo, sui seguenti punti:

- il tipo o la serie di banconote in euro che devono essere ritirati dalla circolazione,
- la durata del periodo di sostituzione,
- la data a partire dalla quale il tipo o la serie di banconote in euro non avrà più corso legale, e

— il trattamento delle banconote in euro presentate dopo la scadenza del periodo di ritiro e/o dopo che queste abbiano cessato di avere corso legale.

Articolo 6

Disposizioni finali

1. La presente decisione abroga le decisioni BCE/2001/7 e BCE/2001/14.
2. Qualsiasi rinvio alle decisioni BCE/1998/6 ⁽¹⁾, BCE/1999/2 ⁽²⁾, BCE/2001/7 e BCE/2001/14 deve essere inteso come rinvio alla presente decisione.
3. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 marzo 2003.

Per il Consiglio direttivo della BCE
Willem F. DUISENBERG

⁽¹⁾ Decisione BCE/1998/6, del 7 luglio 1998, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 8 del 14.1.1999, pag. 36).

⁽²⁾ Decisione BCE/1999/2, del 26 agosto 1999, che modifica la decisione BCE/1998/6, del 7 luglio 1998, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 258 del 5.10.1999, pag. 29).

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 marzo 2003

relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro

(BCE/2003/5)

(2003/206/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 106, paragrafo 1,

visti gli articoli 12.1, 14.3 e 16 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

vista la decisione BCE/2003/4, del 20 marzo 2003, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'indirizzo della Banca centrale europea, del 7 luglio 1998, relativo a talune disposizioni sulle banconote in euro, recante le modifiche apportate il 26 agosto del 1999 (BCE/1999/3) ⁽²⁾, prevede norme per l'applicazione del diritto d'autore della Banca centrale europea (BCE) sulle banconote in euro.
- (2) Le norme relative all'applicazione del diritto d'autore della BCE richiedono un aggiornamento e un'integrazione attraverso un complesso esauriente di disposizioni e procedure che assicurino la protezione delle banconote in euro contro le riproduzioni irregolari.
- (3) L'articolo 106, paragrafo 1, del trattato e l'articolo 16 dello statuto prevedono che la BCE abbia il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno della Comunità. Tali articoli prevedono, inoltre, che la BCE e le banche centrali nazionali possano emettere banconote. Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro ⁽³⁾, la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti (in seguito denominate «BCN»), immettono in circolazione banconote in euro. Tale diritto di autorizzare l'emissione di banconote in euro include la competenza ad adottare misure per proteggere l'integrità delle banconote in euro quale mezzo di pagamento e di stabilire un livello minimo di protezione in tutti gli Stati membri partecipanti. Qualora non sussista rischio di confondere le riproduzioni con le banconote in euro originali, tali riproduzioni dovrebbero essere consentite. Al fine di prevenire tale confusione la decisione BCE/2003/4 ha fissato regole comuni per la riproduzione delle banconote in euro.
- (4) Le suddette regole relative alla riproduzione delle banconote in euro e sul diritto d'autore della BCE relative alle banconote in euro devono essere applicate e fatte valere in stretta cooperazione tra la BCE e le BCN e, se neces-

sario, tra queste e le autorità nazionali competenti; tali regole devono essere altresì applicate in modo da non pregiudicare le normative penali nazionali che vietano la produzione, l'emissione o il possesso di riproduzioni di banconote in euro confondibili dalla generalità del pubblico con le banconote in euro originali. In tale contesto, è opportuno che la BCE faccia ricorso alle BCN al fine di prevenire o di adottare misure contro la riproduzione irregolare di banconote in euro. In ogni caso, le disposizioni del presente indirizzo non dovrebbero recare pregiudizio all'applicazione della normativa penale, in particolare, in materia di contraffazione.

- (5) Come ulteriore misura a tutela dell'integrità delle banconote in euro come mezzo di pagamento, la BCE e le BCN cercheranno di sviluppare la consapevolezza della generalità del pubblico in merito alle decisioni della BCE relative alle regole sulla riproduzione delle banconote in euro, in particolare, pubblicando tali decisioni nei mezzi di informazione nazionali e nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (6) Le disposizioni relative alla sostituzione e al ritiro delle banconote in euro di cui alla decisione BCE/2003/4 devono trovare attuazione da parte delle BCN.
- (7) Al fine di accrescere ulteriormente la consapevolezza della generalità del pubblico in merito a qualsiasi decisione delle BCE di ritirare tipi o serie di banconote in euro, alle BCN viene affidato il compito di pubblicare annunci nei mezzi di informazione nazionali.
- (8) In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante della legislazione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Definizione di riproduzioni irregolari

Per «riproduzione irregolare» si intende qualsiasi riproduzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione BCE/2003/4 che:

- a) sia illecita nel senso di cui all'articolo 2 della decisione BCE/2003/4; o
- b) violi il diritto d'autore della BCE sulle banconote in euro, ad esempio, influenzando negativamente la reputazione delle banconote in euro.

⁽¹⁾ Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 258 del 5.10.1999, pag. 32.

⁽³⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

Articolo 2

Attuazione dei provvedimenti per contrastare le riproduzioni irregolari

1. Qualora una BCN venga a conoscenza di una riproduzione irregolare nel proprio territorio nazionale, la BCN stessa, con comunicazione standard predisposta dalla BCE, ordina all'autore della riproduzione irregolare di interromperne la produzione e, se opportuno, al possessore della riproduzione irregolare di consegnare la stessa. Qualora una BCN venga a conoscenza dell'esistenza di una riproduzione irregolare disponibile in formato elettronico su siti web, tramite strumenti di comunicazione via cavo o senza filo ovvero tramite qualsiasi altro mezzo che permetta al pubblico di accedere alla riproduzione irregolare in luoghi e momenti individualmente prescelti dai singoli, la BCN ne informa immediatamente la BCE. Questa adotta, quindi, tutte le misure necessarie per rimuovere la riproduzione irregolare dalla localizzazione elettronica.

2. In caso l'autore della riproduzione irregolare non rispetti l'ordine emesso ai sensi del paragrafo 1, la BCN interessata ne informa immediatamente la BCE.

3. Il Comitato esecutivo della BCE o la BCN interessata, prende, quindi, la decisione di avviare una procedura di infrazione sulla base dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della BCE di irrogare sanzioni⁽¹⁾. Prima di adottare tale decisione, la BCE e la BCN interessata si consultano reciprocamente e la BCN informa la BCE dell'esistenza o, alternativamente, della possibilità di intraprendere una distinta procedura di infrazione ai sensi della normativa penale nazionale, nonché dell'esistenza di altro adeguato presupposto giuridico ai sensi del quale avviare un'azione contro la riproduzione irregolare, quale, ad esempio, la normativa sul diritto d'autore. Qualora una procedura di infrazione sia stata già intrapresa o, alternativamente, debba essere intrapresa ai sensi della normativa penale nazionale, ovvero qualora esista la possibilità di agire contro la riproduzione irregolare ai sensi di altro adeguato presupposto giuridico, nessuna procedura di infrazione è intrapresa ai sensi del regolamento (CE) n. 2532/98.

4. In caso la BCE decida di intraprendere una procedura di infrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2532/98, la stessa può prescrivere che siano le BCN a condurre i procedimenti legali. In tal caso, la BCE fornisce le istruzioni e conferisce i poteri necessari alle BCN interessate. Tutte le spese legali sono a carico della BCE. Nella misura in cui sia ritenuto opportuno e possibile, la BCE e le BCN, a seconda del caso, assicurano che le riproduzioni irregolari vengano ritirate.

5. La BCE adotta per proprio conto i provvedimenti di cui al presente articolo qualora:

- a) non è ragionevolmente possibile stabilire l'origine della riproduzione irregolare; o
- b) la riproduzione irregolare è stata o sarà prodotta nel territorio di diversi Stati membri partecipanti; o

⁽¹⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

- c) la riproduzione irregolare è stata o sarà prodotta all'esterno del territorio degli Stati membri partecipanti.

Articolo 3

Richieste di conferma della regolarità delle riproduzioni

1. Tutte le richieste di informazioni e di conferma relative alla liceità di una riproduzione ai sensi dell'articolo 2 della decisione BCE/2003/4 sono trattate:

- a) dalla BCN relativa al territorio nazionale in cui le riproduzioni sono state o saranno prodotte, per conto della BCE; o
- b) dalla BCE nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 5.

2. Le BCN informano la BCE in merito a tutte le risposte date alle richieste di conferma ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 1. La BCE raccoglie dette informazioni e distribuisce alle BCN informazioni complessive in merito alle risposte relative alle richieste di conferma. La BCE può altresì pubblicare saltuariamente tali informazioni complessive.

Articolo 4

Sostituzione di banconote mutilate o danneggiate

1. Le BCN danno debitamente attuazione alla decisione BCE/2003/4.

2. Nel dare attuazione alla decisione BCE/2003/4, e salvo ogni eventuale restrizione legale, le BCN possono distruggere le banconote in euro mutilate o danneggiate o loro frammenti, a meno che vi siano fondamenti legali in base ai quali esse debbano essere conservate o restituite al richiedente.

3. Le BCN designano un unico organo che adotti le decisioni in merito alla sostituzione delle banconote in euro mutilate o danneggiate nei casi disciplinati dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della decisione BCE/2003/4, e ne informano la BCE.

Articolo 5

Ritiro delle banconote in euro

Le BCN pubblicano, a proprie spese, nei mezzi di comunicazione nazionali, qualsiasi decisione del Consiglio direttivo concernente il ritiro di un tipo o una serie di banconote in euro, in conformità con le istruzioni eventualmente impartite dal comitato esecutivo.

Articolo 6

Modifiche all'indirizzo BCE/1999/3

Il presente indirizzo abroga gli articoli 1, 2 e 4 dell'indirizzo BCE/1999/3. Qualsiasi rinvio agli articoli abrogati deve essere inteso come rinvio agli articoli 2, 4 e 5 del presente indirizzo.

*Articolo 7***Disposizioni finali**

1. Le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.
2. Il presente indirizzo entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 marzo 2003.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Willem F. DUISENBERG
